

REGOLAMENTO (CE) N. 2365/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando che è opportuno adeguare l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92⁽⁴⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, in modo da tener conto del quantitativo vinificato ottenuto da uve classificate simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate ad un'altra utilizzazione, in Austria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione è modificato come segue.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995.

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente:

• Per ciascuna unità amministrativa, per quanto concerne i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate ad un'altra utilizzazione, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole:

- dalla 1974/75 alla 1979/80 nella Comunità composta da dieci Stati membri,
- dalla 1978/79 alla 1983/84 in Spagna,
- dalla 1988/89 alla 1993/94 in Austria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.